



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO
SETTORE CIVILE

SENTENZA
N. 3.664/08
R.G. 1566/08
cron. 12.655/08
pag. 11

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra ha pronunciato in data odierna la seguente

SENTENZA

Nella speciale Procedura ex lege n.689/81 iscritta al n. del RGAC per l'anno 2008 discussa in Udienza del 1.10.08 al cui termine è stato letto il Dispositivo

TRA

srl in persona del legale rapp.te pro-tempore, corrente in alla via
, difeso in proprio,

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro on. avv. Roberto Maroni,

E

POLIZIA STRADALE - in pers.del Com.te pro-tempore.

OGGETTO: Opposizione a Sanzione amministrativa applicata in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato a questo Ufficio in data 17.4.08 il Ricorrente ha impugnato il Verbale di accertamento contravvenzione n. SCV 257081 elevato dal Comando Polstrada di il 8.1.08 in relazione la accertata violazione del giorno 5.1.08 ex art. 142, 8° comma d.l.vo 285/92 sulla ADS del Sole alt. Km. e km. in territorio del Comune di allorchè la vettura tg. era stata scoperta percorrere l'autostrada a velocità superiore quella massima consentita, deducendo vari motivi di opposizione.

Ha resistito con note ed allegati foto l'Ufficio resistente.

Alla udienza fissata per la Discussione del 1.10.08, era presente la Parte Ricorrente per delega al sig.

Il Giudice, all'esito della discussione e l'esame degli Atti, ha letto il Dispositivo.

MOTIVO DELLA DECISIONE

Il Ricorso è fondato.

Non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limite di velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del consumatore (alias trasgressore), in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.

Ogni diversa applicazione prevista dalla "vecchia" legge 689\81, è certamente viziata per lesione del cittadino al costituzionale diritto di facile accesso alla giurisdizione

Nel merito

La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un'apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano\Napoli, perché la velocità media del veicolo intestato alla soc. Ricorrente risultata superiore il limite di velocità di km130\h.

Alta velocità risultata è stato applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29.10.97, ma detta riduzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi un "autovelox" rilevatore di velocità immediata.

Nei altri casi di rilevazione della trasgressione di "eccesso di velocità" (art.142 comma 6 CDS): per es., esame disco cronotachigrafico, scontrino entrata-uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato nel comma 3 dell'art.345 delle disp.di att.ne del Codice della Strada.

Infatti, non può ritenersi apparecchiatura "Autovelox" il Tutor in quanto questo strumento di accertamento violazioni di "eccesso di velocità" per media di velocità percorsa tra due postazioni.

Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi il "Tutor" deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art.345, comma 3° Disp.att.ne.

Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa (estensione del sistema Tutor nell'art.142, comma 6° CDS), o non può essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia con quanto detto sopra (art.345, comma 3°), applicata la riduzione "progressiva" del 5%,10% e 15%.

Poichè la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare un riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazioni diverse le postazioni "autovelox" fisse e/o mobili, ne deriva l'impossibile corretta verifica del comma della norma ex art.142 violato.

Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell'esatto accertato superamento della velocità massima consentita.

In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.



Pertanto, nell'ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l'effettiva violazione commessa si deve applicare l'art.23\12° comma legge 689\81.

Il Ricorso va pertanto in accolto.

Nulla si dispone per le spese.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra, così definitivamente pronunciando, decide:

a) In totale accoglimento del Ricorso presentato dalla soc. dispone
l'archiviazione del Verbale n. SCV 257081 elevato dalla Sezione di della Polizia
Stradale il giorno 8.1.08

rb) Nulla per le spese

Così deciso in Viterbo il 6.10.08



Il Giudice di pace di Viterbo
Avv. Andrea Stefano Marini Balestra

IL CANCELLIERE B3

LUCIA MERELI

Lucia Mereli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
VITERBO

DEPOSITATO

il 15 OTT. 2008

IL CANCELLIERE B3

LUCIA MERELI

Lucia Mereli



15 OTT. 2008
in data